



COPIA

N. 13/30-06-2021

COMUNE DI SAN PIETRO IN CERRO

(Provincia di Piacenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore 09:07, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

	PRESENTE / ASSENTE
STEFANO BOSELLI- SINDACO	Presente
LUIGI GALELLI- Vice Sindaco	Presente
FRANCESCO RASTELLI- Consigliere	Presente
ANDREA BOSELLI- Consigliere	Presente
ANDREA MONICI- Consigliere	Presente
ETTORE LOMBARDELLI- Consigliere	Presente
LAURETTA BORI- Consigliere	Presente
NADIA MONTANARI- Consigliere	Presente
FABIO TAVAZZANI- Consigliere	Presente
VALTER PIERSIMONI- Consigliere	Presente
GABRIELE BELLINGERI- Consigliere	Presente
Totale	Presenti 11 Assenti 0

Partecipa il Vice Segretario Comunale Sig.ra Bori Dott.ssa Cristina.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. STEFANO BOSELLI, nella sua qualità di Sindaco che espone l'oggetto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

Deliberazione C.C. n. 13 del 30-06-2021

Presenti nr. 11 Assenti nr. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale ha istituito, dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla la tassa sui rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale ha abolito, con decorrenza del 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che nella disciplina della TARI *“resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”*;

VISTO l'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile anche alla tassa sui rifiuti in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RILEVATO che in particolare il comma 1 del citato art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 prevede che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di consiglio comunale n. 15 del 30.09.2020;

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n.116, attuativo della direttiva comunitaria n.851/2018, riforma l'art.198 TUA (art.1co.24del D.lgs.116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all'art.183delD.lgs.152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art.184delD.lgs.152/2006;

DATO ATTO, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n.116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art.6 comma 5 del medesimo decreto *“al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1 lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinqies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021”*;

CONSIDERATO che è dunque indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI in ragione delle modifiche al decreto legislativo sopra citato.

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), composto da n. 40 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI altresì:

- l'art. 13, comma 15, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, dove si prevede che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”*;

- l'art. 13, comma 15-ter, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”*;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tassa sui rifiuti;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto nuovo regolamento;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

ACQUISITO altresì ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria sulla proposta di approvazione del regolamento;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

CON VOTI unanimi e favorevoli

DELIBERA

DI APPROVARE il nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), composto da n. 40 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO CHE, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 e che per quanto non previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione ed il regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità appositamente previste;

SUCCESSIVAMENTE,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgente necessità di provvedere in merito a quanto sopra deliberato;

CON VOTI unanimi e favorevoli.

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Deliberazione C.C. n. 13 del 30-06-2021

Il Sindaco Presidente
F.to STEFANO BOSELLI

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Cristina Bori

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo.

San Pietro in Cerro, _____

Il Funzionario incaricato

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 08-07-2021

San Pietro in Cerro, 08-07-2021

Il Vice Segretario Comunale
F.to . Dott.ssa Cristina Bori

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- trascorsi 10 gg. dalla suindicata data di inizio pubblicazione ai sensi art. 134 – 3° comma – D. Lgs. n. 267/2000
- essendo dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 – 4° comma – D. Lgs. n. 267/2000.

San Pietro in Cerro,